

LETTERA CIRCOLARE



Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All'INPS

Direzione centrale entrate

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e per conoscenza

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: comunicazione lavoro intermittente riguardante i lavoratori dello spettacolo – adempimenti.

Con riferimento alle comunicazioni relative all'utilizzo di prestazioni lavorative rese in modalità intermittente da parte di lavoratori dello spettacolo, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche intervenute all'art. 6 del D.Lgs. n. 708/1947.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10 del citato decreto sussiste esclusivamente per i lavoratori autonomi, essendo venuto meno l'obbligo nei confronti dei lavoratori subordinati, ivi compresi pertanto i lavoratori con contratto intermittente.

Ne consegue che l'obbligo del datore di lavoro di comunicare ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 la chiamata del lavoratore intermittente prima dell'inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità, così come già indicato con D.M. 27 marzo 2013 e nella successiva circolare 27 giugno 2013 n. 27.

La comunicazione andrà quindi effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.

Si invita il personale ispettivo a tener conto di quanto sopra sia in relazione alla sanzionabilità di un adempimento – quello di comunicare l'utilizzo di prestazioni intermittenti nel settore dello spettacolo – con modalità non più percorribili, sia in relazione alle nuove modalità di comunicazione di cui alla presente nota, da ritenersi in vigore solo a partire dalla sua pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e su www.Cliclavoro.gov.it.

IL DIRETTORE CENTRALE VIGILANZA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Dott. Danilo PAPA

IL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, DEL MONITORAGGIO DATI E DELLA COMUNICAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE E SOCIALI

Dott.ssa Grazia STRANO